

TESTO UFFICIALE
TEXTE OFFICIEL

PARTE PRIMA

LEGGI E REGOLAMENTI

Legge regionale 17 aprile 2009, n. 7.

Modificazioni alla legge regionale 16 marzo 2006, n. 7 (Nuove disposizioni concernenti la società finanziaria regionale FINAOSTA S.p.A. Abrogazione della legge regionale 28 giugno 1982, n. 16).

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

Art. 1
(Sostituzione dell'articolo 2)

1. L'articolo 2 della legge regionale 16 marzo 2006, n. 7 (Nuove disposizioni concernenti la società finanziaria regionale FINAOSTA S.p.A.. Abrogazione della legge regionale 28 giugno 1982, n. 16), è sostituito dal seguente:

«Art. 2
(Natura della società e statuto)

1. FINAOSTA S.p.A. agisce, in considerazione delle finalità perseguite e per l'attuazione di indirizzi e strategie di interesse regionale, in qualità di ente strumentale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.
2. Socio unico di FINAOSTA S.p.A. è la Regione.
3. Le modificazioni dello statuto di FINAOSTA S.p.A. sono approvate con deliberazione del Consiglio regionale.».

Art. 2
(Sostituzione dell'articolo 4)

1. L'articolo 4 della l.r. 7/2006 è sostituito dal seguente:

PREMIÈRE PARTIE

LOIS ET RÈGLEMENTS

Loi régionale n° 7 du 17 avril 2009,

modifiant la loi régionale n° 7 du 16 mars 2006 portant nouvelles dispositions relatives à la société financière régionale FINAOSTA SpA et abrogation de la loi régionale n° 16 du 28 juin 1982.

LE CONSEIL RÉGIONAL

a approuvé ;

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION

promulgue

la loi dont la teneur suit :

Art. 1^{er}
(Remplacement de l'art. 2)

1. L'art. 2 de la loi régionale n° 7 du 16 mars 2006 (Nouvelles dispositions relatives à la société financière régionale FINAOSTA SpA et abrogation de la loi régionale n° 16 du 28 juin 1982) est remplacé comme suit :

« Art. 2
(Nature de la société et statuts)

1. FINAOSTA SpA agit, compte tenu des finalités qu'elle poursuit et aux fins de l'application d'orientations et de stratégies d'intérêt régional, en qualité d'établissement opérationnel de la Région autonome Vallée d'Aoste/Valle d'Aosta.
2. La Région est l'associée unique de FINAOSTA SpA.
3. Les modifications des statuts de FINAOSTA SpA sont approuvées par délibération du Conseil régional. »

Art. 2
(Remplacement de l'art. 4)

1. L'art. 4 de la LR n° 7/2006 est remplacé comme suit :

«Art. 4
(Gestioni finanziarie)

1. FINAOSTA S.p.A. opera con mezzi finanziari propri nelle forme di cui all'articolo 5, ovvero per conto della Regione mediante fondi specifici forniti dalla Regione stessa.
2. Si definisce ordinaria la gestione relativa ad interventi che la società pone in essere con mezzi finanziari propri. Si definisce speciale la gestione relativa ad interventi effettuati per conto della Regione ai sensi dell'articolo 6. FINAOSTA S.p.A. può, inoltre, gestire fondi di rotazione alimentati dalla Regione o da FINAOSTA S.p.A. stessa.»

Art. 3
(Modificazioni all'articolo 6)

1. Ai commi 2 e 3 dell'articolo 6 della l.r. 7/2006, le parole: «o dagli altri enti» sono soppresse.

Art. 4
(Modificazione all'articolo 7)

1. Al comma 7 dell'articolo 7 della l.r. 7/2006, le parole: «15 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «20 per cento».

Art. 5
(Modificazione all'articolo 13)

1. Al comma 2 dell'articolo 13 della l.r. 7/2006, dopo le parole: «al Presidente del Consiglio» sono aggiunte le parole: «che li invia alle competenti commissioni consiliari».

Art. 6
(Introduzione dell'articolo 13bis)

1. Dopo l'articolo 13 della l.r. 7/2006 è inserito il seguente:

«Art. 13bis
(Atti di indirizzo)

1. La Giunta regionale presenta annualmente al Consiglio regionale, che lo vota, un atto di indirizzo strategico contenente i programmi previsionali di Finaosta S.p.A. e delle sue partecipate, cui è allegato il consuntivo delle attività svolte dalle stesse.
2. La Giunta regionale informa la Commissione consiliare competente riguardo alle attività o interventi, che ritiene di particolare rilevanza ed urgenza, di Finaosta S.p.A. o delle sue partecipate.»

« Art. 4
(Gestions financières)

1. *FINAOSTA SpA* œuvre par des moyens financiers propres, dans les formes prévues à l'art. 5 de la présente loi, ou bien pour le compte de la Région qui lui fournit des fonds spéciaux.
2. L'on entend par gestion ordinaire la gestion relative aux opérations que la société réalise par des moyens financiers propres. La gestion relative aux opérations effectuées pour le compte de la Région, au sens de l'art. 6 de la présente loi, est définie comme spéciale. *FINAOSTA SpA* peut, par ailleurs, gérer les fonds de roulement alimentés par la Région ou par elle-même. »

Art. 3
(Modification de l'art. 6)

1. Aux deuxième et troisième alinéas de l'art. 6 de la LR n° 7/2006, les mots « ou par les autres établissements » sont supprimés.

Art. 4
(Modification de l'art. 7)

1. Au septième alinéa de l'art. 7 de la LR n° 7/2006, les mots « 15 p. 100 » sont remplacés par les mots « 20 p. 100 ».

Art. 5
(Modification de l'art. 13)

1. Au deuxième alinéa de l'art. 13 de la LR n° 7/2006, après les mots « au président du Conseil », sont ajoutés les mots « qui les envoie aux commissions du Conseil compétentes ».

Art. 6
(Insertion de l'art. 13 bis)

1. Après l'art. 13 de la LR n° 7/2006, est inséré l'article rédigé comme suit :

« Art. 13 bis
(Actes d'orientation)

1. Le Gouvernement régional présente chaque année au Conseil régional un acte d'orientation stratégique portant les programmes prévisionnels de *FINAOSTA SpA* et des sociétés dont celle-ci fait partie ; ledit acte, voté par le Conseil régional, est assorti du compte rendu des activités effectuées par les sociétés en question.
2. Le Gouvernement régional informe la commission du Conseil compétente des activités et des opérations effectuées par *FINAOSTA SpA* ou par les sociétés dont celle-ci fait partie qu'il juge importantes ou urgentes. »

Art. 7
(Modificazioni all'articolo 14)

1. Al comma 1 dell'articolo 14 della l.r. 7/2006, le parole: «da un minimo di nove ad un massimo di undici membri» sono sostituite dalle seguenti: «da cinque membri».
2. Il comma 2 dell'articolo 14 della l.r. 7/2006 è sostituito dal seguente:

«2. Ai sensi dell'articolo 2449 del codice civile, la Giunta regionale nomina il Presidente del consiglio di amministrazione e i restanti consiglieri, di cui uno da scegliere tra i dirigenti regionali con funzioni di raccordo tra la Regione e la società e uno da scegliere, d'intesa con la giunta della Camera valdostana delle imprese e delle professioni-Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales, tra i componenti del consiglio della stessa.».
3. Il comma 3 dell'articolo 14 della l.r. 7/2006 è sostituito dal seguente:

«3. I membri del consiglio di amministrazione sono nominati fino ad un massimo di tre esercizi e decadono con l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio, fatta salva la possibilità di riconferma.».
4. Al comma 9 dell'articolo 14 della l.r. 7/2006, le parole: «degli azionisti» sono soppresse.

Art. 8
(Modificazioni all'articolo 15)

1. Al comma 1 dell'articolo 15 della l.r. 7/2006, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e decadono con l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio».
2. Il comma 2 dell'articolo 15 della l.r. 7/2006 è sostituito dal seguente:

«2. Ai sensi dell'articolo 2449 del codice civile la Giunta regionale nomina i membri del collegio sindacale, compresi i sindaci supplenti.».
3. Il comma 3 dell'articolo 15 della l.r. 7/2006 è abrogato.
4. Al comma 4 dell'articolo 15 della l.r. 7/2006, le parole: «degli azionisti» sono soppresse.

Art. 9
(Abrogazioni)

1. Gli articoli 10, 16 e 17 della l.r. 7/2006 sono abrogati.

Art. 7
(Modification de l'art. 14)

1. Au premier alinéa de l'art. 14 de la LR n° 7/2006, les mots « membres, neuf au minimum et onze au maximum, » sont remplacés par les mots « cinq membres ».
2. Le deuxième alinéa de l'art. 14 de la LR n° 7/2006 est remplacé comme suit :

« 2. Au sens de l'art. 2449 du code civil, le Gouvernement régional nomme le président du conseil d'administration et les autres conseillers ; l'un desdits conseillers doit être choisi parmi les dirigeants régionaux qui exercent des fonctions de lien entre la Région et la société et l'un d'entre eux doit être choisi de concert avec l'Exécutif de la *Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales – Camera valdostana delle imprese e delle professioni* parmi les membres du conseil de cette dernière. »
3. Le troisième alinéa de l'art. 14 de la LR n° 7/2006 est remplacé comme suit :

« 3. Le mandat des membres du conseil d'administration dure trois ans au maximum et expire lors de l'approbation du bilan relatif au dernier exercice, sans préjudice de la possibilité d'être renouvelé. »
4. Au neuvième alinéa de l'art. 14 de la LR n° 7/2006, les mots « des actionnaires » sont supprimés.

Art. 8
(Modification de l'art. 15)

1. À la fin du premier alinéa de l'art. 15 de la LR n° 7/2006, sont ajoutés les mots « et expire lors de l'approbation du bilan relatif au dernier exercice ».
2. Le deuxième alinéa de l'art. 15 de la LR n° 7/2006 est remplacé comme suit :

« 2. Au sens de l'art. 2449 du code civil, le Gouvernement régional nomme les membres du conseil des commissaires aux comptes, y compris les commissaires suppléants. »
3. Le troisième alinéa de l'art. 15 de la LR n° 7/2006 est abrogé.
4. Au quatrième alinéa de l'art. 15 de la LR n° 7/2006, les mots « des actionnaires » sont supprimés.

Art. 9
(Abrogation)

1. Les articles 10, 16 et 17 de la LR n° 7/2006 sont abrogés.

Art. 10
(Disposizione transitoria)

1. Gli organi di FINAOSTA S.p.A. in essere alla data di entrata in vigore della presente legge restano in carica fino all'insediamento dei nuovi organi, nominati con le modalità di cui alla presente legge.

Art. 11
(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

È obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 17 aprile 2009.

Il Presidente
ROLLANDIN

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 21

- di iniziativa della Giunta regionale (atto n. 289 del 06.02.2009);
- presentato al Consiglio regionale in data 10.02.2009;
- assegnato alla II^a Commissione consiliare permanente in data 13.02.2009;
- esaminato dalla II^a Commissione consiliare permanente, con parere in data 06.04.2009 e relazione del Consigliere ROSSET;
- approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 15.04.2009, con deliberazione n. 512/XIII;
- trasmesso al Presidente della Regione in data 17 aprile 2009.

Art. 10
(Disposition transitoire)

1. Le mandat des organes de FINAOSTA SpA en fonction à la date d'entrée en vigueur de la présente loi dure jusqu'à l'installation des nouveaux organes nommés suivant les modalités prévues par la présente loi.

Art. 11
(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente au sens du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste et entre en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.

Quiconque est tenu de l'observer et de la faire observer comme loi de la Région autonome Vallée d'Aoste.

Fait à Aoste, le 17 avril 2009.

Le président,
Augusto ROLLANDIN

TRAVAUX PRÉPARATOIRES

Projet de loi n° 21

- à l'initiative du Gouvernement régional (délibération n° 289 du 06.02.2009) ;
- présenté au Conseil régional en date du 10.02.2009 ;
- soumis à la II^e Commission permanente du Conseil en date du 13.02.2009 ;
- examiné par la II^e Commission permanente du Conseil – avis en date du 06.04.2009 et rapport du Conseiller ROSSET ;
- approuvé par le Conseil régional lors de la séance du 15.04.2009, délibération n° 512/XIII ;
- transmis au Président de la Région en date du 17 avril 2009.

Le seguenti note, redatte a cura dell'Ufficio del Bollettino ufficiale hanno il solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge richiamate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

NOTE ALLA LEGGE REGIONALE
17 APRILE 2009, N. 7.

Nota all'articolo 1:

- ⁽¹⁾ L'articolo 2 della legge regionale 16 marzo 2006, n. 7 prevedeva quanto segue:

«Art. 2
(Natura della società e statuto)

1. FINAOSTA S.p.A. agisce, in considerazione delle finalità perseguite, in qualità di ente strumentale della Regione.
2. Possono essere soci di FINAOSTA S.p.A., oltre alla Regione, gli enti pubblici territoriali e non territoriali, le banche e gli intermediari finanziari, le società finanziarie

e creditizie controllate da banche e da intermediari finanziari, le società di assicurazione, i consorzi di imprese legalmente costituiti e le società di servizi controllate da associazioni di categorie produttive.

3. Alla Regione è riservata la proprietà del 75 per cento delle azioni di FINAOSTA S.p.A..
4. Le modificazioni dello statuto di FINAOSTA S.p.A., già adottato ai sensi della l.r. 16/1982, sono approvate con deliberazione del Consiglio regionale.».

Nota all'articolo 2:

- ⁽²⁾ L'articolo 4 della legge regionale 16 marzo 2006, n. 7 prevedeva quanto segue:

«Art. 4
(Gestioni finanziarie)

1. FINAOSTA S.p.A. opera con mezzi finanziari propri, nelle forme di cui all'articolo 5, ovvero per conto della Regione o di altri enti pubblici, con fondi specifici forniti dalla Regione stessa o dagli altri enti.
2. Si definisce ordinaria la gestione relativa ad interventi che la società pone in essere con mezzi finanziari propri. La gestione relativa ad interventi effettuati per conto della Regione, ai sensi dell'articolo 6, o di altri enti, si definisce speciale. FINAOSTA S.p.A. può, inoltre, gestire fondi di rotazione alimentati dalla Regione, da FINAOSTA stessa o da altri enti pubblici.».

Nota all'articolo 3:

- ⁽³⁾ I commi 2 e 3 dell'articolo 6 della legge regionale 16 marzo 2006, n. 7 prevedevano quanto segue:

- «2. Gli interventi di cui al comma 1 conseguono ad appositi incarichi conferiti dalla Regione o dagli altri enti senza alcun rischio per FINAOSTA S.p.A., salvi quelli connessi alla diligenza del mandatario nello svolgimento dell'incarico affidato.
3. Le modalità di compensazione degli oneri sostenuti da FINAOSTA S.p.A. per l'effettuazione degli interventi di cui al comma 1 sono fissate in appositi disciplinari approvati dalla Regione o dagli altri enti.».

Nota all'articolo 4:

- ⁽⁴⁾ Il comma 7 dell'articolo 7 della legge regionale 16 marzo 2006, n. 7 prevedeva quanto segue:

«7. FINAOSTA S.p.A. non può impiegare una somma superiore al 15 per cento del suo patrimonio di vigilanza nelle partecipazioni e negli interventi di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), in una sola impresa o gruppo di imprese.».

Nota all'articolo 5:

- ⁽⁵⁾ Il comma 2 dell'articolo 13 della legge regionale 16 marzo 2006, n. 7 prevedeva quanto segue:

«2. FINAOSTA S.p.A. ha, inoltre, l'obbligo di trasmettere rendiconti periodici, secondo modalità stabilite dalla Giunta regionale, degli interventi eseguiti per conto della Regione. Tali rendiconti sono trasmessi anche al Presidente del Consiglio.».

Note all'articolo 7:

- ⁽⁶⁾ Il comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 16 marzo 2006, n. 7 prevedeva quanto segue:

«1. FINAOSTA S.p.A. è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un minimo di nove ad un massimo di undici membri aventi i requisiti di onorabilità e di indipendenza prescritti dalla normativa vigente in materia bancaria e creditizia.».

- ⁽⁷⁾ Il comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale 16 marzo 2006, n. 7 prevedeva quanto segue:

«2. Ai sensi dell'articolo 2449 del codice civile, alla Regione è riservata la nomina, da parte della Giunta regionale, del Presidente del consiglio di amministrazione e di due terzi dei consiglieri, con arrotondamento per eccesso, di cui uno da scegliersi tra i dirigenti regionali con funzioni di raccordo tra la Regione e la società, uno da scegliersi, d'intesa tra la Giunta regionale e la giunta della Camera valdostana delle imprese e delle professioni-Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales, tra i componenti del consiglio della stessa e uno da scegliersi all'interno di una terna di nomi indicati da Confindustria Valle d'Aosta e scelti tra i legali rappresentanti dei soci effettivi ad essa aderenti.».

- ⁽⁸⁾ Il comma 3 dell'articolo 14 della legge regionale 16 marzo 2006, n. 7 prevedeva quanto segue:

«3. La nomina degli altri membri del consiglio di amministrazione spetta all'assemblea degli azionisti. I componenti del consiglio di amministrazione durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.».

- ⁽⁹⁾ Il comma 9 dell'articolo 14 della legge regionale 16 marzo 2006, n. 7 prevedeva quanto segue:

«9. I compensi spettanti al Presidente e agli altri membri del consiglio di amministrazione sono stabiliti dall'assemblea degli azionisti.».

Note all'articolo 9:

- ⁽¹⁰⁾ Il comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 16 marzo 2006, n. 7 prevedeva quanto segue:

«1. Il collegio sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti, i quali durano in carica tre esercizi.».

- ⁽¹¹⁾ Il comma 2 dell'articolo 15 della legge regionale 16 marzo 2006, n. 7 prevedeva quanto segue:

«2. Ai sensi dell'articolo 2449 del codice civile, alla Regione è riservata la nomina, da parte della Giunta regionale, del Presidente del collegio sindacale, di un sindaco effettivo e di uno supplente.».

- ⁽¹²⁾ Il comma 3 dell'articolo 15 della legge regionale 16 marzo 2006, n. 7 prevedeva quanto segue:

«3. La nomina degli altri membri del collegio è effettuata dall'assemblea degli azionisti.».

⁽¹³⁾ Il comma 4 dell'articolo 15 della legge regionale 16 marzo 2006, n. 7 prevedeva quanto segue:

«4. L'assemblea degli azionisti determina gli emolumenti ed i gettoni di presenza da corrispondere ai sindaci effettivi.».

Note all'articolo 9:

⁽¹⁴⁾ L'articolo 10 della legge regionale 16 marzo 2006, n. 7 prevedeva quanto segue:

«Art. 10
(Partecipazione al capitale sociale)

1. Ogni aumento di capitale deve essere attuato in modo che la partecipazione di soggetti diversi dalla Regione sia contenuta, complessivamente, nella misura massima del 25 per cento del capitale sociale.».

⁽¹⁵⁾ L'articolo 16 della legge regionale 16 marzo 2006, n. 7 prevedeva quanto segue:

«Art. 16
(Consiglio di gestione)

1. L'amministrazione di FINAOSTA S.p.A. può essere esercitata, ai sensi dell'articolo 2409octies e seguenti del codice civile ed in alternativa a quanto previsto dall'articolo 14, da un consiglio di gestione.
2. Il consiglio di gestione è nominato dall'assemblea degli azionisti ed è composto da un minimo di nove ad un massimo di undici membri aventi i requisiti di onorabilità e di indipendenza prescritti dalla normativa vigente in materia bancaria e creditizia e i requisiti di professionalità di cui all'articolo 14, commi 4 e 5.
3. Ai sensi dell'articolo 2449 del codice civile, alla Regione è riservata la nomina, da parte della Giunta regionale, del Presidente del consiglio di gestione e di due terzi dei consiglieri, con arrotondamento per eccesso, di cui uno da scegliersi, d'intesa tra la Giunta regionale e la giunta della Camera valdostana delle imprese e delle professioni-Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales, tra i componenti del consiglio della stessa e uno da scegliersi all'interno di una terna di nomi indicati da Confindustria Valle d'Aosta e scelti tra i legali rappresentanti dei soci effettivi ad essa aderenti.

4. La nomina degli altri componenti del consiglio di gestione spetta all'assemblea degli azionisti. I componenti del consiglio di gestione durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

5. Al consiglio di gestione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14, commi 7, 8 e 9.

6. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più componenti del consiglio di gestione, l'assemblea degli azionisti provvede alla loro sostituzione con le modalità di cui al presente articolo.».

⁽¹⁶⁾ L'articolo 17 della legge regionale 16 marzo 2006, n. 7 prevedeva quanto segue:

«Art. 17
(Consiglio di sorveglianza e controllo contabile)

1. Ove ricorra l'ipotesi di cui all'articolo 16, il controllo su FINAOSTA S.p.A. è esercitato, ai sensi dell'articolo 2409octies e seguenti del codice civile, da un consiglio di sorveglianza composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri i quali durano in carica tre esercizi.
2. Ai sensi dell'articolo 2449 del codice civile, alla Regione è riservata la nomina, da parte della Giunta regionale, del Presidente del consiglio di sorveglianza e di un componente. Se il consiglio di sorveglianza è composto da più di tre membri, la Giunta regionale nomina i due terzi dei componenti, con arrotondamento per eccesso. La nomina degli altri componenti spetta all'assemblea degli azionisti.
3. L'assemblea degli azionisti determina gli emolumenti ed i gettoni di presenza da corrispondere ai membri del consiglio di sorveglianza.
4. Il Presidente del consiglio di sorveglianza deve essere iscritto nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia; gli altri membri devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia oppure possedere i requisiti di professionalità di cui all'articolo 14, comma 4, per i membri del consiglio di amministrazione.
5. Nei confronti dei componenti del consiglio di sorveglianza non deve sussistere alcuna delle cause di ineleggibilità e decadenza previste dall'articolo 2409duodecies del codice civile.
6. Il controllo contabile sulla società è esercitato da una società di revisione iscritta nel registro istituito presso il Ministero della giustizia.».